

LEGGE N. 41 DEL 25 APRILE 1996

DISPOSIZIONI IN MATERIA VALUTARIA

Così come modificata con legge n. 183 del 29 ottobre 2021 e dal Decreto Delegato n. 106 del 10 luglio 2023.

TESTO NON UFFICIALE

AVVERTENZA

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato ad agevolare la consultazione della Legge n. 41 del 25 aprile 1996 e sue successive modifiche, come sotto indicato.

Il documento non costituisce testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.

LEGGE N. 41 DEL 25 APRILE 1996
DISPOSIZIONI IN MATERIA VALUTARIA

Così come modificata con legge n. 183 del 29 ottobre 2021, e con Decreto Delegato n. 106 del 10 luglio 2023.

Testo Consolidato

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente titolo, sono considerati:

- 1) Residenti: le persone fisiche con residenza anagrafica in San Marino nonché le persone giuridiche, gli altri Enti ed imprese con sede sociale ed effettiva in territorio sammarinese.
- 2) Valuta nazionale: è la valuta con cui si regolano le obbligazioni di natura pecuniaria ed è rappresentata dalla moneta sammarinese avente corso legale e dalle lire italiane. L'EURO è equiparato alla valuta nazionale.
- 3) Valuta estera: qualunque mezzo di pagamento, titolo di credito o disponibilità liquida espressi in moneta diversa da quelle considerate come valuta nazionale.
- 4) Operazione valutaria: qualunque trasferimento di valuta nazionale od estera effettuato in esecuzione di qualsivoglia transazione con l'estero.

Non sono considerate operazioni valutarie le transazioni tra residenti sammarinesi e persone fisiche, giuridiche, altri Enti ed imprese anche prive di personalità giuridica, aventi rispettivamente residenza anagrafica, sede sociale e sede effettiva in Italia.

- 5) Operazione in cambi: ogni conversione di valuta nazionale od estera in altra valuta, sia essa a pronti, a termine o con opzione.
- 6) Paese terzo: ogni Stato diverso dalla Repubblica di San Marino e dalla Repubblica Italiana.

Art. 2

Soggetti abilitati

1L'Istituto di Credito Sammarinese (I.C.S.) è istituzionalmente abilitato, con le competenze e nelle forme stabilite dalla vigente legislazione bancaria, ad effettuare operazioni valutarie e ad operare in cambi.

2L'Amministrazione Postale è abilitata ad operare in cambi con le forme e modalità previste dalle disposizioni ad essa relative nonché ad effettuare operazioni valutarie nel rispetto degli Accordi internazionali.

3L'I.C.S., sentito il parere dell'Ispettorato per il Credito e le Valute e del Comitato per il Credito e il Risparmio, può abilitare gli altri Istituti di Credito, ordinari e speciali, a svolgere operazioni valutarie e/o in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni.

L'I.C.S., previo parere conforme dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, può altresì abilitare ogni altra impresa residente in possesso dei necessari requisiti di legge per l'esercizio di attività finanziaria o commerciale, a compiere operazioni in cambi stabilendone i limiti e le condizioni.

4L'I.C.S., previo parere dell'Ispettorato per il Credito e le Valute e del Comitato per il Credito e il Risparmio, può sospendere o revocare l'abilitazione di cui al punto precedente, con provvedimento motivato ed immediatamente esecutivo, contro il quale è ammesso il ricorso alla giustizia amministrativa entro il termine perentorio di trenta giorni.

L'I.C.S. provvede a comunicare immediatamente le sospensioni o revoche disposte al Comitato per il Credito e il Risparmio e all'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art. 3

Libertà nei rapporti valutarie con l'estero

Le relazioni valutarie e finanziarie con l'estero sono libere, fatta salva l'osservanza della disciplina prevista dalla presente legge, da ogni altra normativa e dai vigenti accordi internazionali.

I residenti possono detenere valuta estera sia nella Repubblica di San Marino sia all'estero.

Art. 4

Disciplina delle operazioni valutarie e in cambi

1Nel rispetto delle norme della presente legge, la valuta nazionale ed estera può liberamente circolare tra la Repubblica di San Marino e l'Italia.

2I trasferimenti valutari da e verso paesi terzi sono effettuati attraverso i soggetti abilitati di cui all'articolo 2 nonché attraverso i soggetti abilitati della Repubblica Italiana.

3I residenti possono regolare le operazioni con l'estero, oltre che con le modalità indicate al comma 2, anche mediante:

- compensazione di partite di debito e credito tra residenti e non residenti;
- movimentazione di conti all'estero;

- consegna materiale di mezzi di pagamento nella Repubblica di San Marino o all'estero.

4I trasferimenti valutari di competenza dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato non sono soggetti ad alcuna restrizione o formalità di qualsivoglia natura e sono effettuati attraverso l'I.C.S.

Art. 5 (Abrogato)

Art. 6

Prodotti e servizi finanziari

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 25/2/1986 n.24, l'offerta al pubblico in San Marino di prodotti e servizi finanziari, anche da parte di non residenti, è subordinata alla preventiva autorizzazione, particolare o generale, dell'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art. 7

Misure temporanee di salvaguardia

Su disposizione della Segreteria di Stato per le Finanze, l'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino può disporre in qualunque momento divieti e limitazioni temporanee alle libertà sancite dall'articolo 3 ogni volta che ciò si renda necessario per squilibri di natura interna o per impegni internazionali che impongano misure di salvaguardia in campo monetario e finanziario.

Modificazioni possono essere introdotte alle definizioni di cui al punto 2 dell'articolo 1 dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Grande e Generale.

Art. 8 (Abrogato)

Commercio di oro greggio

L'acquisto e la vendita di oro greggio sono riservati all'I.C.S.

Gli operatori sammarinesi che intendano acquistare oro greggio in lingotti, verghe, pani, polvere o rottami, da destinare alla produzione di beni in San Marino, devono essere preventivamente autorizzati dall'I.C.S.

L'I.C.S., sulla base della documentazione probatoria prodotta dagli operatori, provvede al controllo sull'utilizzo e la destinazione dell'oro greggio importato ed a tal fine impartisce le necessarie disposizioni.

L'I.C.S. è istituzionalmente autorizzato all'acquisto e alla vendita di oro greggio.

Art. 9

Normativa antiriciclaggio

Il Congresso di Stato, sentito il Comitato per il Credito e il Risparmio nonché l'Ispettorato per il Credito e le Valute, è autorizzato ad adottare, con apposito decreto reggenziale, le disposizioni ed i

provvedimenti amministrativi finalizzati all'applicazione delle norme convenzionali vigenti in materia di antiriciclaggio.

L'Ispettorato per il Credito e le Valute verifica l'osservanza da parte degli intermediari creditizi e finanziari delle norme emanate in applicazione del presente articolo e sanziona le eventuali infrazioni con le modalità di cui all'articolo 10.

Titolo II

Sanzioni

Art. 10

Violazioni delle norme valutarie

1Le operazioni valutarie e/o in cambi, poste in essere senza la prescritta abilitazione dell'Istituto di Credito Sammarinese in violazione dei limiti o delle condizioni previste nell'abilitazione, ovvero quando quest'ultima è stata sospesa o revocata, sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa proporzionale al valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione. In particolare:

- a) dal 5 fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire;
- b) dal 15 fino al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 ma non i 40 milioni;
- c) dal 25 fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 ma non i 75 milioni;
- d) dal 50 fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni.

2La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza:

- a) delle disposizioni relative alle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 7 della presente legge;
- b) delle disposizioni relative al commercio dell'oro greggio di cui al precedente articolo 8.

3Le sanzioni previste dal presente articolo possono essere aumentate, quando il caso risulti particolarmente grave, sino ad un importo pari al profitto conseguito con l'illecito ma non possono superare comunque il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione.

4Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente articolo sono inflitte anche a chi agevola il compimento delle infrazioni oppure ne ostacola l'accertamento.

Art. 11

Violazione delle norme sull'offerta al pubblico di prodotti o servizi finanziari

L'offerta al pubblico di prodotti o servizi finanziari, anche da parte di non residenti, senza la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, è punita con la sanzione prevista all'articolo 9, primo comma, della Legge 25/02/1986 n. 24.

Art. 12

Altri illeciti

Quando non costituisce piu' grave reato od illecito amministrativo, ogni altra inosservanza di questa legge e dei conseguenti decreti reggenziali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000= a lire 10.000.000=.

Art. 13

Recidiva

1In caso di recidiva, alle sanzioni previste dagli articoli precedenti si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da tre a novanta giorni dell'attività d'impresa nell'esercizio della quale l'infrazione sia stata commessa. Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso per due volte la medesima infrazione.

2Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica, questa assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

3Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica.

Titolo III

Disposizioni Finali

Art. 14

Autorità di controllo e vigilanza valutaria

1Il controllo e la vigilanza sull'applicazione di questa legge e delle altre leggi e disposizioni in materia valutaria competono all'Ispettorato per il Credito e le Valute.

2L'Ispettorato procede di propria iniziativa ovvero su richiesta o segnalazione della Autorità valutaria della Repubblica di San Marino o del Comitato per il Credito e il Risparmio.

3Esso in tal modo ha facoltà di promuovere indagini, svolgere accertamenti, formulare pareri, impartire prescrizioni ed emanare disposizioni immediatamente esecutive.

4L'Ispettorato, fermo restando l'adempimento di cui all'articolo 23 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21, ha l'obbligo di segnalare all'Autorità valutaria della Repubblica di San Marino e/o al Comitato per il Credito e il Risparmio le infrazioni riscontrate in materia valutaria.

5L'ispettorato commina le sanzioni per gli illeciti amministrativi, previsti dalla legislazione valutaria, con le procedure di cui agli articoli 33, 34 e 35 della Legge 28 giugno 1989 n. 68 e conseguenti decreti con forza di legge.

Art. 15

Modifiche quantitative

Con decreto reggenziale potranno essere modificati i parametri di cui all'articolo 10 nonché l'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge.

Art. 16

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.